



CITTA' DI OTRANTO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 92

IL SINDACO

PREMESSO che in agro di questo Comune, soprattutto lungo la fascia costiera, esistono molti tratti di zone pinetate, che si estendono, a Nord, da Sant'Andrea sino al Club Mediterranée, a Sud, dalla masseria denominata "Monaci" sino a Porto Badisco, ivi compresa la Baia dell'Orte;

CONSIDERATO che nelle zone boschive, comprese nel tratto tra le località Sant'Andrea e Santo Stefano, sono concentrati numerosi stabilimenti balneari, strutture di ristorazione, nonché villaggi turistici e un grosso campeggio, che determinano nella stagione estiva, un notevole afflusso di automezzi;

RILEVATO che tali automezzi, transitando e sostando nelle zone pinetate, determinano grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia delle stesse pinete;

CONSIDERATO, inoltre, che, a causa delle esiguità degli spazi di accesso e di manovra alle predette aree pinetate, è preclusa ogni possibilità di tempestivo intervento ai mezzi di soccorso in caso di incendi, il cui rischio è rafforzato dall'elevato numero di automezzi in sosta;

RITENUTO, inoltre, garantire la tutela ambientale dei luoghi in questione, vista la presenza di habitat naturalistici di elevato pregio, e considerato che molte di tali pinete sono incluse in aree SIC;

RILEVATO altresì che, per ovviare ai suddetti pericoli e pregiudizi, con Deliberazione G.C. n. 158 del 04.06.2012 l'amministrazione ha individuato idonei parcheggi in aree esterne alle pinete e ad esse adiacenti;

VISTE le ordinanze in materia n. 617/08, e successive di identico oggetto e contenuto, del Tar Puglia, Sezione di Lecce, con le quali è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 88 del 28.06.2008 di inibizione all'accesso ed alla sosta in pineta nella scorsa stagione, nonché l'ordinanza n. 4793/08 del Consiglio di Stato, Sezione V[^], confermativa dei provvedimenti cautelari del Tar;

RIBADITO, in ogni caso, che tali aree interne alle pinete non sono mai stati autorizzate, quali strutture parcheggio né sono autorizzabili, in quanto urbanisticamente incompatibili con le destinazioni di PRG, e segnatamente con l'art. 19, in quanto l'area ricade in zona tipizzata dal vigente PRG come "di interesse paesistico ambientale - zona boschiva", nel cui ambito lo strumento urbanistico generale, ed in particolare l'art. 19 delle NTA, non consente alcun uso o destinazione diversi dalla conservazione e rigenerazione del patrimonio boschivo;

RITENUTO nondimeno doveroso e necessario dare esecuzioni alle ordinanze del Tar e del Consiglio di Stato surrichiamate, salvi gli eventuali diversi esiti del giudizio di merito;

SENTITI, a tale fine, il Comandante Prov.le VV.FF. e il Comandante Corpo Forestale dello Stato di Lecce in merito alle misure di cautela da adottare per dare esecuzione ai predetti provvedimenti giurisdizionali riducendo al minimo il rischio di incendi;

VISTE le indicazioni e prescrizioni suggerite dai rispettivi Comandi Provinciali nei sopralluoghi del 19.03.2009 e del 16.06.2009 nell'ambito dei quali sono state individuate le aree su cui poter consentire la sosta ed è stato, conseguentemente, circoscritto il numero massimo delle vetture ammesse per ciascuna area di pertinenza delle strutture interessate.

RITENUTO necessario che nell'ambito delle suddette aree, in cui può essere autorizzata la sosta, vengano individuati gli stalli mediante apposita delimitazione sul terreno, da effettuarsi da parte dei concessionari e/o affittuari delle aree, in base alle indicazioni riportate nelle planimetrie conservate in atti.

RITENUTO che, per le altre strutture non coinvolte in procedimenti giurisdizionali, debba essere comunque garantito l'ingresso e la sosta ad un numero di auto di servizio, comunque non superiore a n. 15, che potranno essere parcheggiate esclusivamente nell'ambito di aree concordate con la Polizia Municipale.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 158 del 04.06.2012 con la quale sono state autorizzate, per la stagione estiva 2012, le aree da destinare a parcheggi esterni alle pinete;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 02.05.2012 n. 335;
- la nota n. A00026 del 10.05.2012 – Servizio Protezione Civile – della Regione Puglia avente ad oggetto "Trasmissione D.P.G.R. n. 335 del 04.06.2012 – Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2012 ai sensi della L. 353/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 33 del 24.04.2008 con la quale è stato approvato il piano comunale di protezione civile;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

ORDINA

- 1) a decorrere dal 18 giugno 2012 e sino al 30 settembre 2012, è vietato il transito e la sosta nelle zone pinetate, boschive e a macchia di cui in narrativa, a tutti i veicoli, con esclusione di quelli ammessi alla sosta nei parcheggi pubblici e nelle aree autorizzate interne alle pinete.
- 2) E' vietato, altresì, il libero campeggio e l'accensione di fuochi all'interno delle zone boschive, nonché l'abbandono di ogni specie di rifiuto.
- 3) Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. I responsabili, ai sensi dell'art. 16, L.n. 24.11.1981, n. 689 possono effettuare il pagamento in misura ridotta della somma pari ad € 50,00.
- 4) In deroga a quanto previsto sub 1) della presente ordinanza il transito e la sosta sono consentiti:
 - a) ai velocipedi ed ai ciclomotori e motocicli purché parchati in aree sterrate;
 - b) a n. 1 automezzo a disposizione dei proprietari di zone pinetate;

c) a n. 2 automezzi a disposizione dei Carabinieri, del Commissariato di Polizia, dei VV.FF., dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della Marina Militare, del Corpo Forestale dello Stato, del 32° Gram, della Compagnia Guardia di Finanza, delle Poste Italiane, dell'Università del Salento; dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia delle Entrate;

d) ai titolari di contrassegno per persone invalide di cui all'art. 188 del C.d.S. e dell'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

e) a n. 15 automezzi a disposizione di ciascuno degli esercizi pubblici o degli stabilimenti balneari siti nelle predette zone pinetate, boschive e a macchia di cui in narrativa, con l'obbligo di dichiarare i dati dei veicoli da autorizzare;

f) a n. 15 automezzi a disposizione del campeggio "Frassanito" e ai veicoli in ingresso al campeggio medesimo per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli.

g) In deroga a quanto previsto al sub 1) della presente ordinanza è consentito agli autobus, che saranno autorizzati dal Comando di Polizia Municipale, il solo transito per le operazioni limitate alla discesa e salita degli utenti. Detti Autobus, successivamente, per l'eventuale sosta dovranno usufruire, gratuitamente, delle aree attrezzate a parcheggio autorizzate nella zona adiacente alle aree pinetate;

Alle categorie di cui alle lettere b), c), e), f) e g) saranno rilasciati appositi contrassegni di colore giallo sfumato nero con la scritta di colore nero;

5) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line a termini e modi di legge.

L'Ufficio Tecnico provvederà a far apporre la regolamentare segnaletica indicativa del divieto di cui sopra ad ogni accesso alle aree pinetate.

Tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente viene inviata al sig. Prefetto di Lecce, al sig. Presidente della Giunta Regionale Pugliese, al Commissariato di P.S. di Otranto, al Comando Stazione dei Carabinieri di Otranto, al Comando Corpo Forestale dello Stato di Otranto, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, al Comando della Guardia di Finanza di Otranto ed al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR-

Otranto, li 12.06.2012

Il Sindaco
L. Luciana Cariddi

